



Seminario Nazionale per l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (ex art. 27, co. 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.)

INTERVENTO DEL PARTECIPANTE:

Claudio Castello – Comune di Chivasso (TO)

Sessione Regione Piemonte : 15/16/17
novembre 2021

area TO-10 (Caluso, Mazzè, Rondissone)

- Il Comune di Chivasso ha consultato la documentazione messa a disposizione dalla società Sogin in collaborazione con Comuni limitrofi e con la Città Metropolitana di Torino rilevando l'erroneo inserimento dell'area TO-10 (Caluso, Mazzè, Rondissone) tra quelle potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale.
- L'istruttoria Sogin ha portato all'individuazione dell'area TO-10 quale area potenzialmente idonea, classificandola in classe A, sottoclasse A1.
- Si tratta però di valutazione svolta:
- su dati non aggiornati e non sempre basati su rilievi diretti sul campo e che, quindi, non considera l'effettivo stato di fatto dei luoghi;
- senza considerare la presenza di terreni di uso civico sottoposti al regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e della "perpetua destinazione agro-silvo-pastorale";
- in assenza dell'esperimento della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza;
- senza tener conto della normativa nazionale ed europea in materia di rifiuti.

Riassumo in estrema sintesi le osservazioni e i rilievi tecnici dettagliati nella documentazione inviata e di cui si richiede riscontro.

Criterio di Esclusione 4 - caratterizzato da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e da fasce fluviali

- La scheda Sogin afferma che l'area "non risulta interessata da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica".
- Dai dati in possesso dell'Amministrazione emerge che un'ampia porzione del sito è indicata dai PRGC vigenti come area di classe III (pericolosità geomorfologica) data la presenza di numerosi canali ed impluvi (ivi compreso il canale scolmatore della TAV TO-MI che convoglia le acque del Canale demaniale di Caluso alla Dora Baltea) pertanto la costruzione del Deposito in detta area comporterebbe un aggravamento del dissesto idrogeologico già riscontrabile in loco.

Criterio di Esclusione 10 - caratterizzato da falda affiorante o che, comunque, possa interferire con le strutture di fondazione del deposito

- Sogin indica che l'acquifero superficiale si attesta tra i 185 m slm ed i 165 m slm mentre la falda freatica (in base alla misurazione di un singolo pozzo di captazione profonda ubicato al margine occidentale dell'area) si attesta a 23 m sotto il piano campagna.
- Atteso che il progetto prevede la realizzazione di locali sino ad una profondità compresa tra i 4.5 m e gli 8 m, Sogin ha ritenuto che il criterio CE10 fosse positivamente riscontrato.
- In base ai dati in possesso della nostra Amministrazione (rilevati nel 2021 in 6 pozzi e relativi ai livelli minimi riscontrabili nel corso dell'anno) emerge che la falda freatica ha una soggiacenza ben inferiore a quella stimata da Sogin, compresa tra i 5 m ed i 10 m sotto il piano campagna come peraltro evidenziato da numerose carte piezometriche dell'area.
- Il criterio CE10, dunque, non può in alcun modo ritenersi positivamente verificato in quanto le acque di falda, finirebbero per interferire con le strutture di fondazione del Deposito, con il rischio di una dispersione di radionuclidi verso la biosfera e di un pesante inquinamento dell'acquifero multi falda profondo.

Criterio di Esclusione 12 – presenza di centri abitati posti a distanza non adeguata

- Sogin ha rilevato l'assenza di edifici residenziali nell'area (0 edifici), esprimendo un giudizio “favorevole” in merito agli insediamenti antropici.
- Trattasi di valutazione errata considerando che nell'area è presente almeno un edificio residenziale, oltre a un nucleo abitato ad appena 200 m dal confine del sito che risulta essere “nucleo abitato” e quindi da escludere per una superficie pari a 10 volte, sulla base dei criteri definiti da Sogin.
- Il giudizio relativo agli “Insediamenti antropici” presenti nell'area risulta scorretto in quanto fondato su dati errati e/o incompleti che se correttamente considerati avrebbero dovuto comportare - proprio sulla base dei parametri utilizzati da Sogin – una valutazione “meno favorevole”, con conseguente degradazione dell'area TO-10 dalla sottoclasse A1 alla sottoclasse A2.

Criterio di Esclusione 15 – presenza di sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi

- La valutazione necessita di ulteriori approfondimenti che tengano conto delle attività presenti nei territori circostanti all'area individuata nella carta CNAPI con attenzione speciale alle attività soggetta alla normativa sul Rischio di Incidenti Rilevanti.

Criterio di Approfondimento 11 - produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico

- Sogin evidenzia l'esistenza di una percentuale di superficie agricola dedicata a colture DOP-IGP-BIO pari al 17% della Superficie Agricola Utilizzata totale, con conseguente valutazione "favorevole".
- Valutazione errata, in quanto la percentuale di aree agricole di pregio è grandemente sottostimata, poché i dati più recenti individuano almeno il 37% della Superficie Agricola Utilizzata considerando le sole colture DOP-IGP-BIO.
- Il criterio non tiene conto dell'esistenza delle colture di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), benché si tratti di colture di pregio tutelate ai sensi della normativa nazionale.
- Essendo ampiamente superato il limite del 25% indicato da Sogin il giudizio relativo alle "valenze agrarie" dell'area risulta non corretto e sottostimato rispetto all'effettiva presenza di produzioni di pregio nel territorio.
- Il predetto criterio doveva quindi ritenersi "meno favorevole", con conseguente degradazione dell'area TO-10 dalla sottoclasse A1 alla sottoclasse A2 (solo 2 fattori favorevoli).

CONCLUSIONI

- In base ai dati in possesso dell'Amministrazione si ritiene che **l'area TO-10 debba essere esclusa dalla CNAPI (e, quindi, non inserita nella CNAI) atteso che detta area non riscontra né il Criterio di Esclusione CE10 né il Criterio di Esclusione CE4.**
- Si evidenzia anche l'erroneo inserimento dell'area nella sottoclasse A1 in quanto la stessa deve essere inquadrata nella sottoclasse A2, trattandosi di zona qualificabile come "meno favorevole" sia per quanto concerne le "valenze agrarie" sia per quanto riguarda gli "insediamenti antropici".
- Infine, vi sono numerosi profili istruttori che non sono stati adeguatamente approfonditi dalla Sogin e che precluderebbero la possibilità di realizzare il Deposito Nazionale nella citata area anche nella denegata ipotesi in cui i rilievi che precedono non siano ritenuti condivisibili dall'Autorità procedente.
- Attendiamo riscontro alle osservazioni presentate e la possibilità di un confronto approfondito con le amministrazioni dell'area denominata TO10 e dei comuni confinanti.
- Grazie per l'attenzione.